



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME del POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA**

***in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato la seguente***

**SENTENZA**

***nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 2669, decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al 12.01.2024, vertente***

TRA

***RAIA RAFFAELE***, nato il giorno 11.11.1945 in TORRE del GRECO ed ivi residente, C.F.: RAI RFL 45S11 L259H, elettivamente domiciliato in LATINA alla via CAIROLI n. 10 con l'avv. Ezio BONANNI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura telematicamente trasmessa con l'atto introduttivo di lite

**RICORRENTE**

E

***ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.)***, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in VERONA alla via C. BATTISTI n. 19, presso l'Avvocatura I.N.P.S., con l'avv. Daniela GUARINO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto notarile

**RESISTENTE**

**OGGETTO**: rivalutazione e adeguamento della prestazione pensionistica in godimento per effetto dei benefici ex art. 13, comma 7, L. 257/92; liquidazione della differenza sui ratei medio tempore maturati, tra quanto versato e quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazioni.

**CONCLUSIONI**: quelle dei rispettivi atti costitutivi e delle successive note di trattazione.

**MOTIVI della DECISIONE**

Con ricorso iscritto al R.G. in data 9.5.2022, il sig. Raffaele RAIA adiva l'intestato Tribunale affinché accertasse e dichiarasse di essere affetto da patologia asbesto correlata già riconosciuta dall'I.N.A.I.L. e di essere stato professionalmente esposto



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/01/2024

a fibre e polveri di amianto ex art. 13, comma 7 legge n. 257/92, per l'intero periodo di lavoro dal 25.07.1961 al 4.8.2008 o, in subordine per il periodo dal 25.07.1961 al 30.08.1992 già riconosciuto dalla certificazione rilasciata dall'Istituto assicuratore, con conseguente condanna dell'I.N.P.S. alla rivalutazione della sua posizione contributiva, ex art. 13, comma 7 L. n. 257/92, con il coefficiente 1,5, per l'intero periodo di lavoro o, in subordine, per il periodo già coperto dal certificato INAIL e pedissequo adeguamento della prestazione pensionistica in godimento e liquidazione della differenza su tutti i ratei medio tempore maturati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L'istante deduceva, a sostegno della pretesa azionata, di aver svolto attività lavorativa in esposizione a fibre e polveri di amianto per l'intero periodo di lavoro dal 25.07.1961 al 04.08.2008, sia durante l'imbarco sulle unità navali della Marina Mercantile (dal 25.07.1961 al 31.10.1976), sia durante l'imbarco quale dipendente di s.p.a. Costa Armatori, divenuta, successivamente, Costa Crociere s.p.a.

Il RAIA allegava e documentava (cfr. estratto matricolare in atti) inoltre di essere stato sottufficiale di macchina con mansioni di operaio, prima motorista, poi meccanico e, successivamente, tornitore, e di essere stato esposto a polveri e fibre di amianto sia nello svolgimento della mansione, in quanto provvedeva alla manipolazione diretta dei materiali di amianto, sia per contaminazione ambientale, durante l'attività di servizio e per l'intero arco della giornata, in quanto trascorreva le ore diurne e notturne a bordo nave durante tutta la navigazione.

Allegava e documentava altresì il ricorrente che l'I.N.A.I.L., con la certificazione ex art. 13, comma 7 L. 257/92, aveva riconosciuto l'esposizione ad amianto per il periodo lavorativo 25.07.1961/30.08.1992 e che nel 2019 era emersa patologia asbesto-correlata, accertata dall'I.N.A.I.L. il 7.3.2020 con riconoscimento della percentuale inabilitante del 6%.

Sulla base di ciò il RAIA, con domanda del 28.12.2020, aveva chiesto all'I.N.P.S. l'adeguamento dei ratei della pensione in godimento ai sensi della richiamata normativa.

Visto il rigetto dell'istanza da parte dell'ente previdenziale, esperito infruttuosamente il successivo iter amministrativo, il ricorrente adiva l'Intestato Tribunale.

A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si costituiva in giudizio, depositando memora difensiva, l'I.N.P.S. che contestava le avverse pretese.

In particolare, il resistente Istituto eccepiva la decadenza dall'azione giudiziaria e l'estinzione del diritto all'adeguamento della pensione per non avere il ricorrente impugnato il provvedimento di liquidazione della pensione e, con riferimento alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, per essere incorso lo stesso nella decadenza sostanziale di cui all'art. 47 DPR639/70 come modificato dalla L. 166/91 e dall'art. 4, comma 1, D.L. 438/92.



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/01/2024

L'Ente previdenziale eccepiva poi la prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva ex art.13 co.8 L.257/1992 e successive modificazioni e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversa per carenza dei requisiti dettati dalla Legge.

La causa veniva istruita, oltre che documentalmente, con l'esame dei testi di lista ammessi.

All'esito, la controversia veniva rinviata per la discussione all'udienza del 12.01.2024 quando, lette le note di trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, veniva assegnata a sentenza.

===

(1)

In via del tutto preliminare, occorre analizzare le eccezioni sollevate dal resistente Istituto per paralizzare la domanda attorea.

L'I.N.P.S. rileva come il ricorrente, titolare della pensione di vecchiaia dal 2005 non abbia mai impugnato il relativo provvedimento di liquidazione nel termine di cui all'art. 47 DPR639/70 come modificato dalla L. 166/91 e dall'art. 4, comma 1, D.L. 438/92, incorrendo conseguentemente nella relativa decadenza.

Inoltre, deduce che il RAIA ha presentato domanda di certificazione di esposizione all'amianto all'I.N.A.I.L. in data 1.4.2020 (con la consapevolezza di essere stato almeno potenzialmente esposto all'amianto) e che ha promosso istanza di riconoscimento dei benefici contributivi all'I.N.P.S. in data 28.12.2020.

Da tanto discenderebbe il maturarsi della prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13 co.8 L.257/1992 e successive modificazioni, *sia prendendo come dies a quo la data della domanda di certificazione all'Inail, sia prendendo quale dies a quo la data di decorrenza della pensione 12/2005, considerato che il primo atto interruttivo (domanda di ricostituzione e di riconoscimento dei benefici contributivi all'INPS) è stato presentato decorso il decennio da entrambe dette date.*

Rileva il G.U.L. che nessuna delle due eccezioni appare fondata in quanto attinenti ad altra fattispecie giuridica ovvero a quella di cui al comma 8 dell'art. 13 L. 257/1992 e ss. mm.

Quanto all'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n.639/70 emerge dagli atti che il ricorrente ha attivato l'iter amministrativo con istanza del 28.12.2020 ed agito in giudizio entro i tre anni e 300 giorni. Non interferisce con la questione di causa la domanda relativa alla pensione di vecchiaia indicata dall'I.N.P.S. poiché la stessa non aveva ad oggetto specificamente le prestazioni da esposizione/amianto né, all'epoca, poteva essere richiesta la rivalutazione contributiva poiché il beneficio in contenzioso ha il suo presupposto nel riconoscimento della malattia professionale insorta nel 2019 e riconosciuta dall'I.N.A.I.L. con atto del 7.3.2020 (doc. 2/c del ricorso). La certificazione, inerente la sindrome disventilatoria restrittiva, è, infatti, del 7.4.2020.



## Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 29/01/2024

Quanto invece all'eccezione di prescrizione, è da sottolineare che i benefici oggetto dell'odierno giudizio sono legati all'insorgenza della patologia asbesto correlata nel 2019 e riconosciuta dall'INAIL solo nel 2020.

Pertanto, le eccezioni sollevate dall'I.N.P.S. non meritano accoglimento, anche perché basate su una errata lettura di *petitum* e causa *petendi* valorizzati con la pretesa *ex adverso* avanzata.

**(2)**

Quanto al merito della vicenda, assume il RAIA di avere svolto per l'intero periodo di lavoro la mansione di operaio, prima motorista, poi meccanico e, successivamente, tornitore, imbarcato sulle navi della marina mercantile e della Costa Armatori, e nello specifico: M/N Nuova Ausonia, M/N Massava, M/N Mario Attanasio, M/N Cinzia D'Amato, M/N Villaperosa, M/N Paola Costa, M/N Italia, M/N Federico Costa, M/N Giovanna C., M/N Franca Costa, M/N Italia, M/N Pia Costa, M/N Cervinia, M/N Anna Costa, M/N Trans Silvia, M/N Enrico Costa, M/N Eugenio Costa, etc.

Allega, pertanto, l'istante di essere rimasto esposto, oltre la soglia delle 100 ff/litro, a polveri e fibre di amianto presenti all'interno delle navi sulle quali è stato imbarcato, poiché l'amianto era utilizzato come componente essenziale dei rivestimenti, degli interni, degli arredi delle navi, sotto forma di coibentazione della sala macchine, dei motori di tutte le tubazioni, delle navi mercantili e di Costa Armatori, nonché commercializzato sotto forma di materiali vari, quindi caricato, stivato e trasportato dalle navi, comprese le navi su cui ha espletato attività lavorativa esso RAIA.

Nel dettaglio, espone il ricorrente che, in qualità di sottoufficiale di macchina e operaio meccanico e tornitore, veniva a contatto e manipolava l'amianto che rivestiva i componenti sui quali effettuava la manutenzione e la tornitura, in cooperazione anche con le altre maestranze.

Orbene.

L'inquadramento e le mansioni appaiono provate per *tabulas* dai curricula rilasciati dalle aziende datrici di lavoro e dall'estratto matricolare e non sono state oggetto di contestazione espressa da parte dell'Ente resistente.

Le attività ivi svolte comportavano esposizione all'amianto documentata dai Datori di lavoro e dal MIT, con durata superiore a dieci anni (maturati già entro il termine del 2 ottobre 2003, fissato dalla normativa della Legge 326/2003, ai fini del riconoscimento dei relativi Benefici contributivi alle categorie di lavoratori non assicurati).

Neppure risultano contestati dall'Ente convenuto i periodi lavorati, le mansioni svolte e l'esposizione all'asbesto, seppure per un arco temporale diverso da quello allegato dal RAIA.

L'I.N.P.S., per vero, contesta solo la durata dell'esposizione all'amianto, a suo dire insufficiente all'ottenimento dei benefici richiesti.



Se non che il resistente Istituto fa riferimento all'art 13 comma 8 della Legge n.257 del 1992 (che più precisamente si riferisce alla diversa procedura inerente i lavoratori esposti all'asbesto ma non malati, per i quali è ritenuta necessaria la prova dell'esposizione qualificata).

(3)

Ciò precisato, ritiene il Giudice la domanda attorea meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In base al principio dispositivo il ricorrente ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.

Per come sopra rilevato, sono stati allegati Estratto Matricolare e Curriculare in cui vengono specificate le mansioni svolte dal ricorrente durante il lungo periodo di lavoro alle dipendenze delle società Armatoriali datrici di lavoro.

Il supporto documentale appare inoltre rafforzato dalla mancata contestazione da parte dell'ente previdenziale (si cfr., fra le altre, Cass. civ. n. 31402/2019: <<La valutazione della condotta processuale del convenuto, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, deve essere correlata al regime delle preclusioni, che la disciplina del giudizio ordinario di cognizione connette all'esaurimento della fase processuale entro la quale è consentito ancora alle parti di precisare e modificare, sia allegando nuovi fatti - diversi da quelli indicati negli atti introduttivi - sia revocando espressamente la non contestazione dei fatti già allegati, sia ancora deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte>>), oltre che dalla prova orale acquisita in corso di causa.

Il teste BALSAMO Antonio ha dichiarato:

*<sono a conoscenza dell'attività lavorativa svolta da mio suocero sia perché lui ne parlava spesso in famiglia, sia perché con una certa frequenza io accompagnavo mia moglie e la madre, qualche volta nell'ultimo periodo anche i miei figli, nei porti in cui era attraccata la nave sulla quale lavorava il sig. RAIA. ... Il RAIA, tuttavia aveva la possibilità di accompagnarci nei posti in cui lui lavorava; questi incontri si sono succeduti anche nell'ultimo periodo lavorativo del sig. RAIA e cioè dal settembre 1992 al pensionamento, intervenuto nel novembre, se non ricordo male, del 2003; ho visto l'officina in cui mio suocero lavorava, all'esterno del locale macchine; ciò qualsiasi sia stata la nave visitata; io ho sempre visitato navi da crociera; non sono mai entrato in sala macchine; mio suocero ci faceva però vedere i pezzi sui quali lavorava tipo testata di generatori, pistoni, bielle ed altro; le officine erano costituite da uno stanzino aperto, di media grandezza, senza finestre, nel quale faceva molto caldo a prescindere dalla stagione dell'anno; in tale ambiente arrivavano anche gli odori provenienti dalla sala macchine, oltre al calore sprigionato dalla stessa; i gruppi elettrogeni erano sempre in funzione; parte dei motori anche, per consentire alla nave di riprendere la navigazione in breve tempo; si vedevano dei tubi che uscivano dalla sala macchine e passavano anche all'interno dell'officina; erano*



*fasciati con materiale di colore bianco che presumo fosse amianto; in qualche occasione sono entrato anche nella cabina che ospitava mio suocero; si trattava di cabina singola; la cabina si trovava ad un piano superiore rispetto alla sala macchine; l'ambiente era piccolo, con un aeratore di piccole dimensioni che non riusciva a rinfrescare la cabina; non so dire se la cabina fosse o meno rumorosa, anche perché io non rimanevo sulla nave quando questa usciva in navigazione; pure in cabina ho visto gli stessi tubi che ho notato in officina; mi sembra di non avere mai visto dispositivi di protezione individuale sistemati nella cabina di mio suocero>.*

Il teste GAROFALO Pasquale, a sua volta, ha dichiarato:

*<ho lavorato come marittimo; RAIA Raffaele lo conosco in quanto pure lui marittimo; abbiamo fatto anche qualche periodo lavorativo insieme sulla stessa nave; sicuramente abbiamo lavorato insieme anche per alcuni periodi nell'intervallo di tempo che va dal settembre 1993 alla fine del 2003; abbiamo lavorato su navi dedite ai viaggi dei passeggeri; io ero operaio motorista ed abitualmente lavoravo in sala macchine; il RAIA lavorava in officina e qualche volta in sala macchine, quando era necessario un intervento più massiccio sui motori bisognevole di più operai; in genere rimaneva in sala macchine per un tempo che non si può quantificare; dipendeva dal tipo di intervento necessario; poteva succedere che vi rimaneva pure per l'intera giornata lavorativa; le navi vecchie avevano una sala macchine surriscaldata; tubi e rivestimenti erano di amianto; ciò dico perché solo l'amianto poteva assicurare certe peculiarità di questi tubi e di questi rivestimenti attraverso cui passavano materiali estremamente caldi, tipo nafta ed altro; in officina il RAIA si dedicava alla manutenzione dei pezzi di pompe, ed altro materiale; anche in officina c'erano tubi e rivestimenti in amianto per le stesse ragioni; i tubi erano nascosti da pannelli penso in legno; l'officina era di piccole dimensioni posizionata al di sopra della sala macchine; c'era una scala che separava i due ambienti; l'officina era chiusa con una porta ed era priva di finestre con un impianto di areazione insufficiente alla bisogna; il RAIA lavorava in officina spesso da solo; quando necessario lo affiancava altro dipendente; i pezzi su cui interveniva il RAIA per la loro manutenzione non erano di amianto; occasionalmente il RAIA operava su guarnizioni di amianto; anche l'officina era molto surriscaldata in quanto posta al di sopra della sala macchine; la cabina era ubicata al piano superiore rispetto alla sala macchine; anche nelle cabine passavano tubi di amianto; solo durante le lavorazioni dei tubi il materiale amiantoso, friabile, si disperdeva negli ambienti; in questi casi era anche visibile una specie di polvere che restava nell'aria>.*

Sulla pregnanza di tali deposizioni corre l'obbligo di segnalare la non divisibilità dei rilievi critici veicolati dall'I.N.P.S. con le note sostitutive finali. Le circostanze esplicitate dai due testimoni si incrociano ripetutamente su passaggi narrativi di obiettiva specificità, in tal modo ponendo l'interprete sulla strada del superamento dei dubbi concernenti i rapporti intersoggettivi fra il -solo- primo propalante e il RAIA.



A ciò aggiungasi la ricaduta “logica” dell’inserimento della prova testimoniale in un contesto dimostrativo più ampio.

E dunque, deve ritenersi emergere chiaramente che il Raia anche dopo il 1992 e, stando alle dichiarazioni dei testi, di sicuro fino al 2003, ha svolto le proprie mansioni a contatto con le fibre di amianto e le ha altresì manipolate essendo anche tenuto a riposare in luoghi insalubri ove le fibre si spargevano nell’aria.

Se non che, la questione in scrutinio va affrontata muovendo dalle giuste coordinate giuridiche e processuali.

Il comma 7 dell’art. 13 Lex n.257/1992, correttamente evocato dal ricorrente, disciplina, a differenza del successivo comma 8, i benefici previsti per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’I.N.A.I.L.

È del tutto evidente che, nel caso che ci occupa, l’I.N.A.I.L. (anche se per un periodo che non copre completamente la carriera del sig. RAIA) ha riconosciuto -mediante il rilascio della relativa certificazione- la malattia professionale, individuando l’eziologia della malattia nell’esposizione all’asbesto e nella manipolazione delle fibre di amianto necessitata dall’esecuzione della prestazione lavorativa.

È altrettanto evidente che, a fronte di detta certificazione, l’Istituto Previdenziale non ha provveduto all’adeguamento dei ratei della pensione in godimento in base al coefficiente dell’1,5 né alla liquidazione della differenza sui ratei medio tempore maturati.

Nel caso di specie, la malattia professionale si è già manifestata, ragione per la quale, trattandosi di fattispecie caratterizzata non dal “rischio da esposizione” ma da una esposizione all’amianto che ha già prodotto i suoi effetti sulla salute del lavoratore, nessuna questione di soglia limite del rischio può seriamente porsi, pacifico dovendosi ritenere che quello della soglia limite è un parametro inerente - appunto- gli effetti potenziali di detta esposizione. Id est: il rischio.

Come anche normativamente desumibile dalle disposizioni contenute nell’art. 47 Lex n. 326/2003.

Resta da verificare, allora, l’ulteriore requisito imposto dall’art. 13, comma 7, in disamina, o, per meglio dire, la perimetrazione finale dei benefici rivendicati, il relativo riconoscimento essendo limitato al periodo di provata esposizione all’amianto.

In argomento va subito segnalato che non è dirimente in astratto la certificazione-I.N.A.I.L. concernente la durata dell’esposizione. Trattasi, evidentemente, di una attestazione non impeditiva degli ulteriori accertamenti evocati dal ricorrente circa l’effettiva protrazione dell’esposizione all’amianto. (Cfr. anche Corte Appello MILANO, sent. n.1517/2017, in produzione attorea.)

Ebbene, le allegazioni dell’istante valorizzate nel presente contenzioso risultano confermate dalle deposizioni dei testi quanto all’esposizione del ricorrente per il periodo lavorativo successivo al 1992 ovvero quello già certificato dall’I.N.A.I.L., e



comunque fino al 2003 (data di inizio delle operazioni di bonifica e termine ultimo indicato dai testi), oltre che assistite da un principio di prova documentale (estratto matricolare, rimasto impermeabile a qualsivoglia rilievo di parte resistente).

Consegue che resta dimostrata non solo l'esposizione concreta all'amianto, sfociata in malattia asbesto-derivata, ma anche la protrazione di essa almeno fino al 2.10.2003 tenendo conto del disposto normativo di cui all'art. 1 commi 20, 21 e 22 della L. 247/07 cioè fino all'inizio delle bonifiche.

La immutata condizione ambientale e mansionale depone decisamente per tale conclusione, anche in mancanza di mirate controdeduzioni ad opera del resistente Istituto.

Lo stesso non può dirsi per il successivo periodo lavorativo dell'istante, la cui valutazione è lasciata alla pregnanza di un dato documentale non assistito da elementi di analisi esterni. A ciò aggiungasi, ancorchè in un'ottica presuntiva basata sul "verosimile", l'efficacia nel tempo delle incontroverse operazioni di bonifica iniziate, appunto, verso la fine del 2003.

Le domande attoree vanno, pertanto, accolte come da statuizioni di dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Liquidazione -nuovamente- come da dispositivo.

**P.Q.M.**

***Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da RAIA RAFFAELE nei confronti dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:***

***1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il sig. RAIA Raffaele è stato esposto all'amianto, in riferimento all'arco temporale che va dal 25.07.1961 al 02.10.2003 per i periodi in cui è stato imbarcato su unità navali della Marina Mercantile e, poi, dipendente delle società Armatoriali individuate nell'estratto matricolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e che da detta esposizione è scaturita la malattia professionale asbesto correlata contratta, già certificata a norma di Legge dall'I.N.A.I.L.;***

***2) per l'effetto, condanna l'I.N.P.S. alla ricostituzione della posizione contributiva e all'adeguamento della prestazione pensionistica in godimento per effetto dell'applicazione dei benefici ex art. 13, comma 7, L. 257/92 e sulla base "dei migliori anni" (come da circolare INPS n. 52/1995), con liquidazione della differenza su tutti i ratei medio tempore maturati dal 28 dicembre 2020, oltre interessi di Legge;***





**3) condanna l'I.N.P.S. a rifondere al ricorrente, e per esso al procuratore dichiaratosi antistatario, le spese del presente Giudizio, che si liquidano, con attribuzione, in complessivi euro 1.750,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.**

**TORRE ANNUNZIATA, 29/01/2024.**

**Il Giudice  
Dott. Dionigio VERASANI**

